

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3182**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004**

**Incremento del Fondo nazionale per la montagna  
per l'anno 2004**

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	4
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, il taglio del 50 per cento del Fondo nazionale per la montagna, apportato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inciso gravemente sulla situazione economico-finanziaria delle aree montane, costituite da 4.201 comuni e 361 comunità montane, rappresentanti circa il 50 per cento del territorio nazionale per oltre 10 milioni di abitanti; tali misure di contenimento hanno prodotto, in dette zone, un effetto particolarmente devastante, trattandosi di aree geograficamente svantaggiate, colpite da una cronica arretratezza e carenza di infrastrutture, esposte a gravi rischi di dissesto idrogeologico ed a sempre crescenti fenomeni di spopolamento del territorio.

Sulla base di questa situazione di oggettiva difficoltà degli enti locali operanti nelle zone montane, anche al fine di consentire

una parziale realizzazione di opere già avviate, si propone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per la montagna di una somma pari a euro 6.750.000, corrispondente all'accantonamento effettuato nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2004, destinato a finanziare il disegno di legge recante interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (atto Senato n. 3036). Con un apposito emendamento si provvederà, pertanto, a modificare ed aggiornare l'articolo 25 del disegno di legge, assegnato al Senato, anche alla luce della legge finanziaria 2005.

Anche se in misura molto limitata, ciò consentirebbe di attenuare il diffuso malumore e l'accesa contestazione provenienti dai territori montani e manifestati con atti di protesta di regioni, province, comuni e comunità montane.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto*

a) Il disegno di legge si muove nell'ambito dell'articolo 44 della Costituzione, intendendo apportare ulteriori risorse a favore delle zone montane più svantaggiate.

b) Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle zone montane, di cui integra il Fondo nazionale per la montagna.

c) Il disegno di legge non contrasta con la normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che il Trattato non si occupa esplicitamente di montagna, ma solo di zone meno favorite (articolo 158).

d) Il disegno di legge è coerente con il nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative, prevedendo l'aumento del Fondo destinato a interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, a favore dei territori montani.

e) Il disegno di legge è altresì coerente con le norme che dispongono il trasferimento di competenze a regioni ed enti locali.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

a) Il disegno di legge non reca nuove definizioni normative.

b) È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

c) Il disegno di legge integra la dotazione del Fondo nazionale per la montagna stabilita nella tabella F della legge finanziaria 2004.

d) Non vi sono abrogazioni implicite.

*3. Ulteriori elementi*

a) La copertura degli oneri finanziari è prevista mediante il riutilizzo dell'apposito accantonamento di fondo globale di parte corrente, del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge finanziaria 2004 - legge 24 dicembre 2003, n. 350 - stornandolo dall'atto Senato n. 3036.

b) Non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative.

c) Dall'attuazione del provvedimento non scaturiscono oneri di alcun genere a carico di cittadini e imprese, che invece si intendono favorire.

d) Sulla materia non incidono pronunce giurisdizionali, né giudizi di costituzionalità.

## RELAZIONE TECNICA

Il Fondo nazionale per la montagna ha subito un taglio rilevante per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica contenute nel decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Al fine di reintegrarlo almeno in parte, si provvede al riutilizzo dell'importo di euro 6.750.000, per l'anno 2004, stornandolo dalla copertura del disegno di legge «Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani» (atto Senato n. 3036), di cui è appena iniziato l'*iter* parlamentare nelle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato.

Ovviamente, si provvederà a presentare un apposito emendamento per modificare ed aggiornare l'articolo 25 del citato disegno di legge, anche alla luce della nuova legge finanziaria 2005.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



